



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 05 ottobre 2010

In seduta odierna, alle ore 10,30, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE A
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE A
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE

Presiede il VICE PRESIDENTE GUGLIELMO RUSSO

Assiste il SEGRETARIO GENERALE LUCA UGUCCIONI.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 98992/2010 DELIBERAZIONE N. 461

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA. VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. RELATIVA ALL'ISTANZA DELLA DITTA BABBINI SPA AI SENSI ART. 5 DEL DPR 447/98. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78. FORMULAZIONE PARERE EX ART. 5 DELLA L.R. 19/2008. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA PRELIMINARE EX ART. 12, COMMA 4, DEL D.LGS. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4/2008

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la documentazione relativa alla proposta di Variante al PRG vigente – conseguente alla istanza della DITTA BABBINI - trasmessa dal Comune di Civitella con prot. n. 0005739 del 04.05.2010, in atti con prot. prov.le 47980 del 11.05.2010;

Specificato e premesso:

— che il Comune di Civitella ha ricevuto un'istanza da parte del Sig. Cangialeoni Mauro, in qualità di legale rappresentante della Società BABBINI, diretta all'ottenimento di una modifica urbanistica in località Belchiaro, finalizzata a permettere :

- la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica per laboratorio ed uffici, in ampliamento allo stabilimento esistente già sede di attività metalmeccanica;
- la realizzazione di strade, parcheggi e verde per uso pubblico adiacenti;

— che, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 31 del 27.04.2010, l'Amministrazione Comunale ha preso atto del progetto presentato dal sig. Cangialeoni Mauro ritenendo applicabile l'art. 5 del D.P.R. 447/98;

— che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.07.2010, l'Amministrazione Comunale:

- ha dichiarato il progetto presentato meritevole di interesse da parte della stessa, sia per il completamento del polo artigianale di Belchiaro, che per il consolidamento di una attività di pregio per il territorio;
- ha confermato l'applicabilità della procedura art. 5 del D.P.R. 447, avendo valutato l'insufficienza e l'inidoneità delle aree artigianali ancora disponibili sul territorio di Civitella e la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, di sanità e di sicurezza del lavoro.

Atteso che il Comune di Civitella di Romagna è dotato di:

- Piano Regolatore Generale, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1794 del 10.05.1994
- Piano Strutturale Comunale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14.09.06;

Constatato che:

- al fine di realizzare questi interventi, il Comune prevede di apportare variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G) consistente nell'estensione della zona D "Artigiano – industriali" individuata alla tavola 4.7.1 Zonizzazione Belchiaro" del P.R.G., normata all'art. 24.1 delle Norme Tecniche di Attuazione, da realizzare attraverso intervento edilizio diretto.
- In tal modo si permetterebbe la riorganizzazione dell'insediamento produttivo esistente finalizzato a consolidare e potenziare l'attività ivi condotta (costruzione di presse per la lavorazione della barbabietole da zucchero) in particolare con l'attivazione di una nuova linea di lavorazione dedicata alla "rigenerazione" delle presse usate.
- L'ampliamento della zonizzazione produttiva consente quindi di sfruttare, sulla nuova porzione di terreno, la capacità edificatoria residua della zonizzazione vigente (3.319 mq), non possibile sull'attuale zonizzazione per la presenza, in particolare della fascia di rispetto stradale, e di utilizzare ulteriori 1.041 mq. necessari agli obiettivi aziendali.

- Nella medesima area verrebbero ad insistere la viabilità di accesso, peraltro già realizzata per l'insediamento esistente, i parcheggi pubblici e privati, il verde pubblico. Gli spazi pubblici (in realtà proposti come di solo uso pubblico) della parte in ampliamento sono così quantificati:
 - parcheggi mq. 500,
 - verde pubblico mq. 1155;
 I parcheggi pertinenziali della parte in ampliamento sono previsti in mq. 477,50.
- L'estensione della nuova zonizzazione D, sostituisce in gran parte una previsione del P.S.C. relativa ai nuovi ambiti specializzati per attività produttive A-13 *Civitella – Incapo*. Di tale ambito, dell'estensione di mq. 21.519 nel PSC, l'intervento utilizza mq. 15.960.

Emerso, in particolare, che:

- senza la possibilità di ampliare gli spazi connessi alla propria attività, la ditta BABBINI sarebbe costretta a trasferire anche lo stabilimento esistente, con costi che non giustificerebbero l'investimento.
- la nuova linea dedicata alla rigenerazione delle presse usate, richiede comunque l'integrazione delle lavorazioni tra i due stabilimenti (vecchio e nuovo) tanto che il progetto previsto prevede il loro collegamento con carri ponte di elevata portata.

Visto che, a seguito di ciò:

- il responsabile del procedimento comunale ha ritenuto necessario convocare una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del DPR 447/1998, al fine di valutare la proposta di Variante;
- la Conferenza ha avuto avvio in data 20.05.2010, seduta nella quale sono state individuate le problematiche connesse alla procedura in esame, i primi rilievi istruttori e la necessità di integrazione della documentazione;
- le integrazioni sono pervenute da parte del Comune in data 26.07.2010 (prot. prov.le n. 75345) ed in data 02.09.2010 (prot. prov.le 86453);
- che l'approvazione della modifica proposta costituirebbe Variante al P.R.G., subordinata a ratifica del Consiglio Comunale e consentirebbe di autorizzare l'intervento richiesto;

Richiamato quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del DPR 447/1998, come modificato dal DPR 440/2000:

“Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico o comunque richieda una sua variazione [...] allorchè il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento degli impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. [...]

Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge

17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale.”

Visto:

- che, per i suoi contenuti, lo strumento proposto si configura come variante ai sensi dell'art. 15, comma 4, lett.c) della L.R. 47/78, sulla quale la Giunta Provinciale può formulare osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- che ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, il parere in merito alla compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (ex parere art. 13 della L. 64/74) deve essere espresso nell'ambito degli atti di assenso resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione di tutti gli strumenti urbanistici comunali;
- che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”, sostitutivo della parte II del decreto n. 152/2006, in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006 così modificato, lo strumento in oggetto è sottoposto alla “verifica di assoggettabilità” di cui all'art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- l'art. 6, commi 2, 3 e 3bis, del D.Lgs. 152/2006, come sostituito dal suddetto decreto 4/2008, individua i piani e programmi sottoposti a procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), distinguendo da un lato quelli sempre sottoposti a V.A.S. da quelli invece sottoposti a V.A.S. solo ad esito di una valutazione preventiva, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- la Provincia, ai sensi della L.R. 9/08, in qualità di autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Vista la legislazione nazionale e regionale vigente;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006;
- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30.07.07;
- il Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- il Piano di Gestione della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24.09.2007;
- la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19.07.2010;

Considerato:

A) Formulazione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008.

L'area è ubicata nella porzione medio bassa di un versante in destra del Fiume Bidente. Gran parte dell'area è interessata da depositi attribuiti ad una conoide torrentizia ormai inattiva, in eteropia con i depositi terrazzati di pertinenza fluviale. Il substrato, individuato dai sondaggi ad una profondità di 16 – 18 metri, è costituito dalla Formazione Marnoso – arenacea. Nell'area, e nel suo intorno, non sono segnalati dissesti geo-morfologici.

Considerato:

- che la relazione geologica prescrive l'utilizzo di fondazioni profonde (pali) incastrate nel substrato roccioso;
- che le verifiche di stabilità, effettuate in condizioni sismiche, mettono in luce l'esigenza di realizzare un muro di sostegno dello sbancamento di monte, per ottenere i coefficienti di sicurezza prescritti dalle norme;
- che, sulla base della stratigrafia ricostruita dalle prove realizzate, si ritiene di attribuire il sito alla categoria di suolo "E", essendo presente un deciso contrasto di impedenza al contatto tra le coperture ed il substrato; mentre viene escluso il rischio di liquefazione dei terreni di fondazione in caso di sisma;

il Servizio scrivente, sulla base dei dati contenuti nella Relazione geologica, con integrazioni, a firma del Dott. Geol. Piero Feralli, esprime parere favorevole nei confronti delle previsioni della Variante in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

- Le opere di sostegno degli sbancamenti previsti, opportunamente dimensionate, saranno dotate di drenaggi a monte, collegati ad un'idonea rete di deflusso delle acque.

B) Espressione osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma 4 della L.R. 47/78

Presupposto per l'attivazione di una Variante tramite lo sportello unico, art. 5 DPR 447/1998, è l'insussistenza di aree idonee all'espansione dell'attività.

Si condivide l'interpretazione, espressa nella documentazione allegata alla proposta di variante che, per gli ampliamenti di attività insediate, non essendovi aree confinanti idonee e

in ragione della specificità e complessità dell'attività in essere, possa provvedersi ad una variazione urbanistica dei suoli, al fine di evitare gli oneri di trasferimento di tutta l'attività. Si osserva, inoltre, che l'area prescelta, sulla quale il P.S.C. del Comune di Civitella di Romagna ha individuato un possibile sviluppo di carattere produttivo con la previsione del nuovo ambito A-13 *Civitella – Incapo*, rende la variante, in via generale, compatibile con l'assetto insediativo – territoriale e con le condizioni di sostenibilità ambientale già prefigurate per questa parte di territorio comunale.

Considerato che, in assenza di R.U.E. e di P.O.C., il Comune di Civitella, ai sensi dell'art. 41, comma 2, della L.R. 20/2000, può procedere con una variante ex art. 15 della L.R. 47/78, e preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di dar corso alla trasformazione insediativa dell'area attraverso modi e strumenti diversi da quelli della Pianificazione Strutturale, è necessario che la presente variante venga conformata unicamente al Piano Regolatore Generale vigente, quindi ai contenuti legislativi della L.R. 47/78. Le condizioni alla trasformazione dell'ambito previsto dal P.S.C., possono costituire, perciò, soltanto il presupposto di coerenza della verifica di assoggettabilità alle valutazioni di sostenibilità ambientale effettuate dal P.S.C..

I contenuti della L.R. 47/78, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma quinto e dell'art. 14, comma secondo, prevedono che, per le varianti al Piano Regolatore, debba essere verificato:

- che le previsioni di Piano non presentino vizi di legittimità;
- che siano assicurate:
 - o l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - o la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - o la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/78;
 - o l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/78;
 - o il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Ciò premesso e richiamato, si ritiene di dover formulare le seguenti specifiche valutazioni e osservazioni per la variante in oggetto:

a) Art. 15, comma 4, lett. c) L.R. 47/78 - Capacità insediativa residua del P.R.G.

Dagli elaborati della variante si deduce che essa produce un incremento del dimensionamento produttivo pari a 1041 mq., in quanto i restanti mq. da realizzare derivano dalla capacità residua della zonizzazione vigente, nella quale non è possibile, per limiti morfologici e vincolistici, un'adeguata collocazione e sviluppo progettuale.

Il Comune effettua la verifica per cui, con la variante in essere non potrà superarsi il 6% di incremento delle zone omogenee D, del Piano Regolatore Generale, attestando che la capacità insediativa del PRG approvato nel 1994 è pari a 16,7 Ha, dei quali il 6% è calcolato in 10.020 mq. di Superficie Fondiaria. Gli incrementi di Superficie fondiaria introdotti con precedenti varianti ammontano a 5.420 mq., per cui ne residuano 4.600. Questi consentono una S.U.L. residua pari a 3.066 mq. L'incremento edificatorio apportato con la modifica in esame è pari a mq. 1.041, pertanto rientrante nel limite richiesto dalla legge.

b) Art. 46 della L.R. 47/78 – Standard urbanistici

La presente variante prevede l'estensione della zona D "Artigiano – industriali" zonizzata alla tavola 4.7.1 Zonizzazione Belchiaro del P.R.G., normata all'art. 24.1 delle Norme Tecniche di Attuazione, da realizzare attraverso intervento edilizio diretto. Tale modalità attuativa prevede, nella norma di P.R.G., una diversa applicazione di parametri urbanistici, in particolare rispetto agli standards.

Si conviene sul fatto che la natura della previsione, che consente di ricondurre la presente variante alle ipotesi previste dal D.P.R. 447/98 e s.m.i., possa far ritenere corretta l'attuazione tramite intervento diretto convenzionato, senza l'onere di un piano particolareggiato. Tuttavia va considerato che l'estensione della nuova zonizzazione, pari a 15.960 mq., risulta essere corrispondente quasi al 100% della zonizzazione esistente (16.811 mq.). Ne discende che, sia l'ampiezza in termini assoluti, sia il rapporto di incremento rendano necessario considerare l'estensione della zonizzazione come un'area produttiva di espansione (il P.S.C. le attribuisce, difatti, il valore di nuovo ambito di trasformazione). Come tale vanno ad essa attribuite le medesime regole urbanistiche definite per tali zone dal P.R.G. e dalla L.R.47/78, pur ritenendo valida l'attuazione diretta convenzionata per i motivi su espressi. Tale aspetto andrà opportunamente tradotto e restituito all'interno degli elaborati del P.R.G. (tavole e norme).

In virtù di quanto sopra osservato non risulta corretta l'applicazione delle modalità di calcolo degli standards operata nella presente proposta, in quanto tende a creare una commistione tra le regole definite dal P.R.G. e l'indice perequativo del P.S.C.. Ribadito quindi che la presente variante deve operare in seno alle procedure e alle regole urbanistiche della L.R. 47/78, è necessario che la dotazione di standards (parcheggi e verde) venga corrisposta nella misura minima prevista all'art. 46, comma 5, per i *nuovi insediamenti produttivi, industriali, artigianali*, ossia essere calcolata nella misura minima del 15% della Superficie Territoriale (15.960 mq.) di cui 5% per i parcheggi e 10% per il verde.

Ciò premesso, si constata che la documentazione presentata individua gli spazi per parcheggio e verde qualificandoli come "di uso pubblico": si sottolinea che le aree destinate agli standard devono insistere su aree di proprietà pubblica e, come tali, accessibili da viabilità pubblica.

c) L.122/89 – Dotazione dei parcheggi pertinenziali

Coerentemente alle indicazioni del P.R.G. che prevede quale parametro per i parcheggi pertinenziali una dotazione di 10 mq./100 mq. di S.U., il progetto quantifica in 477 mq. tale dotazione. E' necessario pertanto richiamare che la dotazione di spazi destinati ai parcheggi privati è da determinare ai sensi della L. 122/89, ossia in 1mq/10mc. di volume costruito, con ciò richiedendo una quantità notevolmente superiore.

Si riconosce tuttavia che sia la collocazione isolata, sia la fattispecie dell'insediamento ospitante un'unica attività possono far ritenere plausibile che la complessiva dotazione di spazi per la sosta (pubblici e privati) potrebbe risultare eccessiva e non utile all'insediamento tantomeno alla gestione comunale. Si ritiene possibile, pertanto, che attraverso la convenzione possa regolarsi la manutenzione e la cura degli spazi pubblici di parcheggio anche a carico del soggetto attuatore, facendovi in tal modo coincidere anche l'uso come spazi di sosta privati, la cui quota potrà perciò essere detratta dalla complessiva dotazione richiesta dalla Legge 122/89 per questi ultimi. Ribadito, tuttavia, che la quota dovuta per standard deve comunque essere di proprietà pubblica e accessibile dalla viabilità pubblica non dovranno esservi barriere tra quest'ultima e i suddetti spazi.

d) R.D. 25-7-1904 n. 523 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie. Si ricorda la necessità di rispettare il vincolo idraulico relativamente alla distanza di rispetto dal fosso Belchiaro, benchè tombinato, così come richiesto dall'art. 96, lett. f) del R.D. 25-7-1904 n. 523.

C) D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008 – Verifica di assoggettabilità

A seguito della richiesta di integrazioni il Comune ha prodotto apposito “rapporto preliminare” sui possibili impatti, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Tale documento evidenzia la non significatività degli impatti sull'ambiente della variante proposta, con ciò escludendone la necessità di una Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del decreto suddetto. Tale conclusione è basata sui seguenti presupposti:

1) Coerenza della variante e del progetto con le condizioni alla trasformazione poste dal P.S.C. per l'ambito insediativo che si va ad interessare, ossia:

- adeguatezza del sistema infrastrutturale e primario: l'uso della risorsa idrica è limitato ai soli usi igienico-sanitari e quello del gas metano ai soli usi di riscaldamento;
- l'accessibilità dell'ambito è stata già migliorata e potenziata in occasione dei lavori di adeguamento della viabilità provinciale;
- l'attività ha un limitato impatto ambientale in quanto riconducibile ad attività meccanica che non comporta necessità di saldature e verniciature, tuttavia necessitando di ampi spazi di lavorazione.
- La copertura, a shed, non sarà visibile dalla viabilità principale essendo l'edificio ubicato in quota sopraelevata rispetto alla strada.
- Il progetto, inoltre, si uniforma alle prescrizioni relative a: completamento ed adeguamento delle reti tecnologiche, all'interramento delle linee elettriche esistenti, razionalizzazione e riunificazione delle reti tecnologiche lungo la viabilità, reperimento delle dotazioni nella porzione dell'ambito più prossima a quello residenziale limitrofo, la fascia di rispetto stradale della S.P.4 è utilizzata per la mitigazione degli impatti acustici ed atmosferici. Viene prevista l'installazione di un sistema depurativo privato.

2) Analisi degli specifici impatti

Traffico: l'incremento di traffico più significativo è previsto per la fase di cantiere (operazioni di scavo e riporto) della durata di circa 100 giorni, con una stima di circa 30 camion da 22 tn. al giorno. Seguirà la fase di trasporto dei prefabbricati per la realizzazione dell'edificio stimata in circa un mese con 5 - 6 camion al giorno. Nelle successive fasi di cantiere è prevista un'ulteriore diluizione del traffico.

Nell'attuale fase di esercizio (produzione di circa 10 presse all'anno) viene indotto un traffico pari a circa 30 mezzi pesanti all'anno (inferiore a 3 bilici al mese) per il trasporto delle presse e altrettanti per il trasporto della materia prima. Con l'ampliamento dell'attività previsto, si presume la lavorazione per ulteriori 8 presse all'anno derivate dalla rigenerazione di quelle usate, con un complessivo incremento di traffico di 48 bilici all'anno (4 al mese).

Invarianza idraulica: viene attuata attraverso vasca interrata e bacino di allagamento.

Atmosfera: non sono previsti scarichi in atmosfera.

Scarichi: sono limitati solamente a quelli assimilati civili (uso bagni per il personale).

Rifiuti: l'attività non genera rifiuti se non scarti di materiale ferroso recuperabile.

Con la nuova attività viene previsto un incremento del personale di circa 10 unità.

In merito alla presente verifica di assoggettabilità sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale, ai quali è stato trasmesso il citato rapporto preliminare per l'espressione del parere di competenza ai sensi del comma 2, dell'art. 12 del D.lgs.152/2006 l'AUSL di Forlì, l'ARPA di Forlì-Cesena e il Servizio Tecnico di Bacino, che si sono espressi con i seguenti pareri, tutti escludenti la necessità di sottoporre a V.A.S. lo strumento urbanistico in oggetto:

A.U.S.L. (parere prot. n. 0/45315/1/17.5.2 del 24.08.2010); A.R.P.A. (parere PGFC/2010/7379 del 09.08.2010); Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna (prot. PG. 2010.0211630 del 27.08.2010).

Ritenute complessivamente condivisibili le considerazioni che portano la variante all'esclusione dalla procedura di VAS, in quanto non determina impatti significativi sull'ambiente, anche in ragione dei seguenti aspetti:

- la variante attua, seppure con procedure e modi diversi, una previsione rientrante in un quadro di sostenibilità insediativo-ambientale già studiato e positivamente considerato dal P.S.C.;
- il progetto urbanistico è sufficientemente coerente con le limitazioni imposte dal P.S.C., quali condizioni preliminari alla trasformazione dell'ambito, compatibilmente al fatto che su di esso si realizza un unico intervento edilizio.
- l'impatto più significativo indotto dal traffico è limitato alla sola fase di cantiere;

Ritenuto tuttavia che una migliore rispondenza alle condizioni di sostenibilità richieda:

1) che il Comune valuti attentamente l'opportunità di garantire la laminazione delle acque piovane vincolando a tal fine un'area esterna al comparto in oggetto ed ubicata in fascia di rispetto stradale la cui funzione prioritaria è al servizio della strada, in quanto:

- l'assegnazione della funzionalità idraulica del comparto in fascia di rispetto stradale, dovrebbe essere valutata in relazione al ruolo che le fasce di rispetto stradale rivestono ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione. Potrebbe infatti verificarsi, in seguito a necessità di intervento nella fascia di rispetto stradale da parte dei soggetti di competenza, il pregiudizio per la funzionalità idraulica del comparto, che dovrà essere ricercata altrove all'interno della superficie fondiaria. A tal fine si valuti anche che la sua presenza su aree pubbliche dovrebbe quantomeno renderla funzionale alla sola laminazione delle acque provenienti dalle superfici pubbliche (viabilità e parcheggi). Pertanto, in caso di valutazione positiva, da parte del Comune, circa il posizionamento del bacino di laminazione in fascia di rispetto stradale, il progetto dovrà comunque rispettare le seguenti prescrizioni da inserire nelle norme di piano e/o in convenzione:
 - articolo 26, comma 1, di cui al D.P.R. n. 495/1992, in attuazione dell'art. 16 del D.lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" del regolamento d'attuazione del Codice della Strada, relativamente alle distanze di rispetto nell'eseguire qualsiasi escavazione;
 - dovranno essere previsti accorgimenti progettuali rivolti a preservare la sicurezza dell'infrastruttura a fronte di incidenti veicolari comportanti la fuoriuscita dalla sede stradale (profondità - allagamento), nonché ad evitare danni derivanti da eventuali sversamenti di liquidi inquinanti trasportati lungo la strada.

- in caso di futuro allargamento della sede stradale, dovrà essere garantita l'invarianza idraulica del comparto reperendo all'interno delle superfici fondiarie i volumi relativi.
 - Posta la necessità di rivedere la quantificazione e la qualificazione dello standard di verde pubblico, come osservato al punto B) sulla presente variante, qualora la vasca per la laminazione sita in area pubblica abbia una profondità maggiore di 30 cm. dal franco di sicurezza al fondo, la stessa va recintata ed esclusa dal conteggio degli standards urbanistici;
- 2) di dotare per quanto possibile, e nel rispetto della normativa del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione, le fasce verdi disposte lungo la viabilità di accesso all'area di essenze arboree e arbustive tali da rendere più significativa la mitigazione acustica, atmosferica e visiva, sia in relazione alla strada principale che in relazione all'adiacente previsione del P.S.C. di tipo residenziale oltretutto alle abitazioni limitrofe;
- 3) di garantire il pieno ed ottimale recepimento degli obblighi normativi introdotti dall'entrata in vigore della Delibera del Consiglio Regionale 156 del 4 marzo 2008 *“Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”*.

Dato atto, infine, che:

- con nota prot. prov.le n. 98334 del 01.10.2010, e in data 04.10.2010, ai sensi del 4° comma dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, è stata sottoposta al Comune la proposta in merito agli esiti della presente procedura di verifica;
- che il Comune, con nota prot. 0011828 in data 04.10.2010, ha risposto in merito alla proposta, concordando sull'esito di esclusione dalla procedura di V.A.S. e rimandando ad una successiva e più approfondita valutazione le ulteriori richieste formulate dalla Provincia;

Ritenuto pertanto, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, che la variante in oggetto, connessa all'istanza ex art. 5, DPR 447/98 della DITTA “BABBINI s.p.a”, del Comune di Civitella di Romagna, in località Belchiaro, possa essere esclusa dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, chiamando il Comune a valutare ed integrare i contenuti della variante e del relativo progetto come sopra indicato, regolandone altresì l'applicazione all'interno della convenzione.

Verificata la completezza degli atti per cui, per la presente variante urbanistica:

- E' stato acquisito il parere dell'A.U.S.L. di Forlì, prot. 0/45315/17.5.2;
- Il Comune ha fornito apposita nota dichiarando che:
 - esso è incluso tra quelli dichiarati sismici di seconda categoria, nei quali è obbligatoria l'osservanza dei disposti di cui alla L.64/74;
 - l'area oggetto della variante è sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 367/1923;
 - l'area oggetto della variante non è sottoposta a vincolo di consolidamento e/o trasferimento degli abitati ai sensi della L.445/1908;

- è stata data comunicazione della redazione della presente variante alle autorità militari.

Preso atto che il Comune non ha ancora provveduto a convocare la Conferenza conclusiva, rispetto alla quale, tuttavia le determinazioni circa le competenze sulla presente variante, sono comunque espresse attraverso la deliberazione della Giunta Provinciale;

Attesa quindi la necessità di concludere il procedimento all'esame di questa Amministrazione, non ritenendo utile procrastinare la sua conclusione in attesa della Conferenza;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.lgs.152/2006 e s.m.i..

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1) Di esprimere, sulla Variante in oggetto, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

– Le opere di sostegno degli sbancamenti previsti, opportunamente dimensionate, saranno dotate di drenaggi a monte, collegati ad un'idonea rete di deflusso delle acque.

2) Di esprimere, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78, sulla variante in oggetto, le osservazioni contenute ed illustrate nella parte narrativa della presente deliberazione e di seguito riportate:

a) posto che si rende necessario considerare l'estensione della zonizzazione come un'area produttiva di espansione, come tale vanno ad essa attribuite le medesime regole urbanistiche definite per tali zone dal P.R.G. e dalla L.R.47/78, pur ritenendo valida l'attuazione diretta convenzionata per i motivi su espressi. Tale aspetto andrà opportunamente tradotto e restituito all'interno degli elaborati del P.R.G. (tavole e norme).

b) Ribadito che la presenta variante deve operare in seno alle procedure e alle regole urbanistiche della L.R. 47/78, è necessario che la dotazione di standards (parcheggi e verde) venga corrisposta nella misura minima prevista all'art. 46, comma 5, per i nuovi insediamenti produttivi, industriali, artigianali, ossia essere calcolata nella misura minima del 15% della Superficie Territoriale (15.960 mq.) di cui 5% per i parcheggi e 10% per il verde.

c) Constatato che la documentazione presentata individua gli spazi per parcheggio e verde qualificandoli come “di uso pubblico”, si sottolinea che le aree

destinate agli standard devono insistere su aree di proprietà pubblica e, come tali, accessibili da viabilità pubblica.

d) E' necessario richiamare che la dotazione di spazi destinati ai parcheggi privati è da determinare ai sensi della L. 122/89, ossia in 1mq/10mc. di volume costruito, con ciò richiedendo una quantità notevolmente superiore. Si ritiene possibile che attraverso la convenzione possa regolarsi la manutenzione e la cura degli spazi pubblici di parcheggio anche a carico del soggetto attuatore, facendovi in tal modo coincidere anche l'uso come spazi di sosta privati, la cui quota potrà perciò essere detratta dalla complessiva dotazione richiesta dalla Legge 122/89 per questi ultimi. Ribadito, tuttavia, che la quota dovuta per standard deve comunque essere di proprietà pubblica e accessibile dalla viabilità pubblica, non dovranno esservi barriere tra quest'ultima e i suddetti spazi.

e) Si ricorda la necessità di rispettare il vincolo idraulico relativamente alla distanza di rispetto dal fosso Belchiaro, benchè tombinato, così come richiesto dall'art. 96, lett. f) del R.D. 25-7-1904 n. 523 *Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*

3) Di escludere, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la variante in oggetto, connessa all'istanza ex art. 5, DPR 447/98 della DITTA "BABBINI s.p.a", del Comune di Civitella di Romagna, in località Belchiaro, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. Da 13 a 18 del decreto medesimo, chiamando il Comune a valutare ed integrare i contenuti della variante e del relativo progetto, regolandone altresì l'applicazione all'interno della convenzione, in base a quanto sotto riportato:

a) di valutare attentamente l'opportunità di garantire la laminazione delle acque piovane vincolando a tal fine un'area esterna al comparto in oggetto ed ubicata in fascia di rispetto stradale la cui funzione prioritaria è al servizio della strada, in quanto:

- l'assegnazione della funzionalità idraulica del comparto in fascia di rispetto stradale, dovrebbe essere valutata in relazione al ruolo che le fasce di rispetto stradale rivestono ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione. La sua presenza su aree pubbliche dovrebbe quantomeno renderla funzionale alla sola laminazione delle acque provenienti dalle superfici pubbliche (viabilità e parcheggi). Pertanto, in caso di valutazione positiva, da parte del Comune, circa il posizionamento del bacino di laminazione in fascia di rispetto stradale, il progetto dovrà comunque rispettare le seguenti prescrizioni da inserire nelle norme di piano e/o in convenzione:

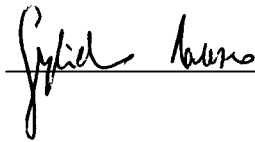
- articolo 26, comma 1, di cui al D.P.R. n. 495/1992, in attuazione dell'art. 16 del D.lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" del regolamento d'attuazione del Codice della Strada, relativamente alle distanze di rispetto nell'eseguire qualsiasi escavazione;
- dovranno essere previsti accorgimenti progettuali rivolti a preservare la sicurezza dell'infrastruttura a fronte di incidenti veicolari comportanti la fuoriuscita dalla sede stradale (profondità - allagamento), nonché ad evitare danni derivanti da eventuali sversamenti di liquidi inquinanti trasportati lungo la strada.
- in caso di futuro allargamento della sede stradale, dovrà essere garantita l'invarianza idraulica del comparto reperendo all'interno delle superfici fondiarie i volumi relativi.

- Posta la necessità di rivedere la quantificazione e la qualificazione dello standard di verde pubblico, come osservato al punto B) sulla presente variante, qualora la vasca per la laminazione sita in area pubblica abbia una profondità maggiore di 30 cm. dal franco di sicurezza al fondo, la stessa va recintata ed esclusa dal conteggio degli standards urbanistici.
- b) di dotare per quanto possibile, e nel rispetto della normativa del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione, le fasce verdi disposte lungo la viabilità di accesso all'area di essenze arboree e arbustive tali da rendere più significativa la mitigazione acustica, atmosferica e visiva, sia in relazione alla strada principale che in relazione all'adiacente previsione del P.S.C. di tipo residenziale oltrechè alle abitazioni limitrofe.
- c) di garantire il pieno ed ottimale recepimento degli obblighi normativi introdotti dall'entrata in vigore della Delibera del Consiglio Regionale 156 del 4 marzo 2008 *“Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”*.
- 4) di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al deliberativo al Comune di Civitella di Romagna per l'assunzione delle decisioni in merito alle determinazioni sopra formulate.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione di competenza del Comune di Civitella di Romagna.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL VICE PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

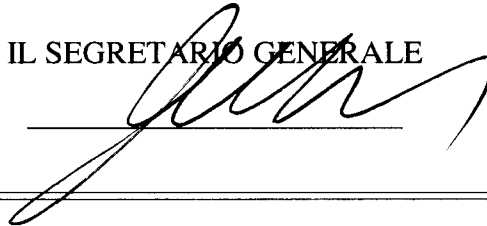




PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico di questa Provincia dal - 5 OTT. 2010 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

